

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituito tra "Confcommercio Imprese per l'Italia - Sardegna" e "Confesercenti Regionale della Sardegna" il Consorzio denominato **SARDEGNA TURISMO SERVIZI** più brevemente **STS**, con lo scopo di attuare tutte le azioni necessarie per lo sviluppo turistico della Sardegna come meglio precisato nell'articolo 4 del presente Statuto. Sono ammessi a partecipare persone fisiche e giuridiche che siano operatori economici, Associazioni e Fondazioni, Amministrazioni locali ed Enti Pubblici Economici e/o Non Economici, Consorzi Turistici.

ART. 2 SEDE

Il Consorzio **SARDEGNA TURISMO SERVIZI** ha sede legale in Nuoro alla Via Leonardo da Vinci n° 40. Possono essere costituite sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia o all'Estero.

ART. 3 DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2040 con possibilità di proroga che , prima della scadenza, potrà essere deliberata dall'Assemblea dei Consorziati.

ART. 4 OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di sviluppare e potenziare le capacità economiche e produttive degli aderenti alle associazioni Confcommercio Sardegna e Confesercenti Sardegna degli aderenti ad altre Associazioni che dovessero aderire al Consorzio ovvero dei singoli consorziati i quali tuttavia continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

Pertanto si prefigge, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, di:

- promuovere e gestire iniziative dirette a potenziare la domanda turistica ed i servizi a favore dei turisti;

- lo svolgimento di iniziative promozionali e/o pubblicitarie anche mediante la realizzazione di studi ed indagini di mercato, la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, borse del turismo, workshop e road show del settore, la pubblicazione di materiale informativo e pubblicitario;

- la predisposizione e l'attuazione di un programma di commercializzazione dei prodotti turistici del territorio della Sardegna, anche attraverso la diretta gestione di iniziative imprenditoriali nel settore, compreso l'esercizio di attività proprie delle Agenzie di Viaggio e Tour Operators;

- lo sviluppo della cultura turistica nonché la diffusione, l'applicazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie nella gestione dell'economia turistica;

- l'acquisto per conto dei consorziati di beni e/o servizi uti-

li all'esercizio delle attività del consorzio;

- la predisposizione e l'attuazione di programmi volti a migliorare l'offerta turistica con particolare riferimento agli standard di qualità ai quali dovranno attenersi tutti i consorziati;

- favorire la partecipazione collettiva ad eventi inerenti il turismo e fornendo ogni assistenza necessaria;

- Organizzare fiere e mostre;

- Realizzare, anche con altri organismi, iniziative di marketing;

- effettuare ricerche e studi di mercato;

- predisporre la creazione di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare i prodotti ed i servizi dei consorziati;

- organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra i consorziati e dare ad essi idonea assistenza per ogni esigenza;

- prestare assistenza e consulenza tecnica, legale ed amministrativa, promuovere convegni di studi tra i soci;

-organizzare corsi di formazione;

-assumere e gestire personale dipendente;

-svolgere attività dirette alla salvaguardia dell'ambiente, dei monumenti e delle attività socio-economico-culturali;

- Organizzare visite guidate ed escursioni;

- provvedere all'acquisizione e alla gestione nell'interesse

delle imprese consorziate di beni strumentali mobili ed immobili, di materie prime e di servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale;

- partecipare ad altri consorzi, enti, società di capitale, di persone e ditte di qualsiasi tipo per il raggiungimento degli scopi sociali.

- rappresentare i consorziati presso lo Stato, gli Enti Pubblici e le Associazioni di Categoria;

- svolgere qualsiasi altra attività connessa all'industria turistica, tra cui la distribuzione di prodotti turistici

Il Consorzio può altresì concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili alla realizzazione degli scopi predetti ivi compreso il contrarre prestiti con istituti di credito.

E' vietato al Consorzio di svolgere azioni che possano essere comunque pregiudizievoli agli interessi dei consorziati ed alla di loro autonomia contrattuale.

ART. 5 IMPEGNI DEL CONSORZIATO

I consorziati si impegnano:

- a compiere tutti gli sforzi necessari per la realizzazione dell'oggetto del Consorzio e per tale scopo a darsi reciprocamente la massima assistenza;

- ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e, comunque, nei limiti degli obblighi contrattuali assunti;

- a considerare come strettamente confidenziali tutti i segreti commerciali e tecnici degli altri membri;

- a comunicare la partecipazione singolarmente o con altre imprese o consorzi a trattative, gare, licitazioni ed appalti pubblici e privati ai quali il Consorzio abbia stabilito di partecipare direttamente;

- ad accettare i controlli tecnici ed amministrativi che il Consorzio ritenesse opportuno effettuare per l'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

- a rimborsare tutte quelle spese che siano state sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché di risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;

- ad osservare il contratto, il regolamento interno i patti parasociali e le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi del Consorzio.

ART. 6 SOGGETTI CONSORZIATI

"Confcommercio Imprese per l'Italia - Sardegna" e "Confesercenti Regionale della Sardegna" sono da considerarsi soggetti fondatori.

Le persone fisiche e giuridiche che aspirano a far parte del consorzio devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante, specificando ed allegando:

a) la denominazione e la ragione sociale;

b) dichiarazione di responsabilità sulla eventuale adesione ad altri consorzi aventi uguale o affine oggetto sociale;

c) tutti gli altri documenti che il Consiglio di Amministrazione si riserva di chiedere in aggiunta ai precedenti.

ART. 7 FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito da un contributo iniziale di Euro 100,00, per ogni consorziato, quale quota di adesione, da versare entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda, da contributi mensili od annuali, da quote percentuali sulle eventuali somme incassate dai consorziati per lavori eseguiti tramite il Consorzio e da contributi, liberalità e donazioni da parte di privati ed Enti Pubblici.

Gli importi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri generali stabiliti dalla Assemblea dei consorziati.

Ai sensi dell'art. 2615 C.C. il Fondo Consortile è destinato a garantire le spese assunte dal Consorzio e gli impegni presi a nome del Consorzio e dei singoli consorziati.

E' esclusa la responsabilità patrimoniale dei singoli amministratori salvo i casi in cui gli amministratori esorbitino dal mandato loro conferito.

Per nessun motivo la quota consortile può essere liquidata a favore del singolo aderente fino a quando il consorzio resta

in vita.

Potrà essere causa di esclusione del socio dal Consorzio il mancato versamento dei contributi nella misura dallo stesso dovuta entro 90 giorni dalla data della richiesta che dovrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata - pec, lettera raccomandata anche a mano con firma ricevuta.

ART. 8 INADEMPIMENTI DEL CONSORZIATO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto, patti parasociali o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le proprie giustificazioni demandando ogni decisione al Collegio dei Probiviri.

ART. 9 RECESSO

Il consorziato può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo di raccomandata o PEC al Consiglio di Amministrazione.

E' impedito il diritto di recesso al socio impegnato nello svolgimento di un lavoro assunto dal Consorzio. In questa ipotesi dovranno trascorrere novanta giorni dal compimento del lavoro prima che il consorziato possa manifestare la propria volontà di recedere dal Consorzio.

I soci recedenti o esclusi sono responsabili verso il Consor-

zio e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio nel loro interesse fino alla data dalla quale hanno cessato di farne parte e per tutte le spese sostenute o impegnate dal Consorzio, eventualmente ancora da ripartire a tale data.

ART. 10 ESCLUSIONE

L'Esclusione di un socio viene decisa dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza pari ai due terzi del numero dei soci partecipanti al Consorzio.

I soci falliti sono esclusi di diritto.

ART. 11 ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale dei Consorziati;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 12 ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI

L'Assemblea Generale dei Consorziati è costituita dai legali rappresentanti o dai delegati delle aziende o Enti consorziati iscritte da almeno un mese nel libro dei soci.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità al-

la legge e al presente statuto obbligano tutti i consorziati.

Essa elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, previa definizione del loro numero e ne dispone la revoca del mandato, emana le direttive per il funzionamento del Consorzio e per l'attuazione degli scopi consortili, discute ed approva il bilancio d'esercizio, autorizza il Consiglio di Amministrazione ad assumere personale dipendente, elegge i membri del Collegio dei Probiviri, delibera su ogni altro argomento riservato dalla legge.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno due volte l'anno. Una volta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile che coincide con l'anno solare. La seconda volta entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Può essere convocata nel corso dell'esercizio ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o a termini di legge o di statuto e quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di consorziati non inferiore ad un quinto degli aventi diritto di voto.

In tutti i casi l'Assemblea deve essere convocata senza indugio e comunque entro quindici giorni da quando ne sia pervenu-

ta richiesta.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per la trattazione delle materie di sua competenza a norma dell'art. 2365 del Codice Civile.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è fatta a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano con firma ricevuta, a mezzo Posta Elettronica o PEC e l'invito dovrà contenere l'ordine del luogo, del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva.

L'avviso di convocazione deve essere spedito 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione è valida qualora l'avviso sia stato inoltrato almeno 24 ore prima.

L'Assemblea è validamente costituita, anche senza convocazione, qualora siano presenti tutti i consorziati.

ART. 14 VALIDITÀ

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione il quale nomina il Segretario.

Ogni consorziato può delegare un altro consorziato per rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.

L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Le votazioni sono fatte nelle forme deliberate dalla assemblea stessa salvo lo scrutinio segreto obbligatorio per le elezioni di cariche.

Le deliberazioni saranno raccolte in verbali e trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche del contratto di consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per contratto.

Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati con diritto di voto e, in seconda convocazione, la metà.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

ART. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre, cinque o sette componenti, anche non consorziati. Ad ognuno dei soci fondatori è riservata la nomina di due, tre o quattro componenti del Consiglio di Amministrazione a seconda che il numero dei componenti del medesimo Consiglio sia stato fissato rispettivamente in tre, cinque o sette. I rimanenti verranno eletti dall' Assemblea.

Esso elegge nel proprio seno un Presidente ed un Amministratore Delegato. Il Consiglio dura in carica un triennio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci e le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio deve, inoltre, essere convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, anche a mano con firma per ricevuta, a mezzo Posta Elettronica o PEC, con preavviso di almeno sei giorni, e l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora stabilita. In caso di urgenza la convocazione è valida qualora l'avviso è stato inoltrato almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Consigliere Delegato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Non è ammessa delega.

Il consigliere che non partecipa a tre assemblee consiliari consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

Il consigliere che subentra dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di Consigliere di Amministrazione è a titolo onorifico ed è quindi svolto senza compensi salvo i rimborsi spese a piè di lista conseguenti alle attività eventualmente delegate.

ART. 16 POTERI DEL C.D.A.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del consorzio nei limiti stabiliti dalla Assemblea dei consorziati.

In particolare esso:

- redige il bilancio;
- compila eventuali regolamenti;
- decide sull'assunzione e sulla distribuzione dei lavori ai consorziati;
- conferisce incarichi e procure anche a non soci;
- convoca l'assemblea generale dei consorziati;
- nomina il Direttore;
- compie tutti gli atti non riservati per legge o statuto alla Assemblea Generale dei consorziati.

ART. 17 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti di terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente.

Il Presidente può nominare avvocati e procuratori per singoli atti o gruppi di atti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente e di due membri effettivi eletti dalla Assemblea dei soci fra i non consorziati, in occasione della prima assemblea.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto a compenso.

ART. 19 COMPITI DEI PROBIVIRI

Devono essere rimesse ai probiviri da parte del Consiglio di Amministrazione le decisioni riguardanti le vertenze relative all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nello statuto oppure derivanti da deliberazioni assunte dagli organi del Consorzio sempre aventi rilevanza nei rapporti all'interno del Consorzio stesso.

Gli Amministratori ed i Soci sono tenuti a dare ai Probiviri tutte le informazioni loro richieste.

I Probiviri decidono con tempestività quali amichevoli compo-

sitori senza obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili e sono rimesse per iscritto alle parti in contrasto ed al Consorzio entro 20 giorni dalla loro formulazione.

ART. 20 BILANCIO

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo e approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere o sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del Consorzio.

E' obbligo del Consiglio di Amministrazione predisporre il bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione degli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 21 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati e saranno iscritte nel Registro delle Imprese a cura del Consiglio di Amministrazione entro 20 giorni dal verificarsi delle modificazioni.

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno a cura del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia.

In caso di controversie tra i consorziati è competente il Foro di Cagliari o altrimenti concordato tra le parti.